

**SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E IN USO  
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO  
“CAMPO DI CALCIO A 11 BACU ABIS”– CARBONIA  
CIG 7437646BA2**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

- \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Dirigente del Servizio IV al Cittadino del Comune di Carbonia, domiciliata per le sue funzioni in Carbonia, presso la Residenza Comunale, P.za Roma n. 1, la quale interviene non in proprio, ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Carbonia (C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Carbonia, presso la sede \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della stessa

**PREMESSO**

- che il Comune di Carbonia è proprietario dell’impianto sportivo denominato " **CAMPO DI CALCIO A 11 BACU ABIS**" ubicato in Carbonia e facente parte degli impianti sportivi di cui al Regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. \_\_\_\_\_ e successive modifiche e integrazioni;
- che con determinazione dirigenziale. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e per le motivazioni ivi espresse, si è stabilito di dar corso ad una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione e in uso dell’impianto, per il periodo 2018/2021;
- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata l’aggiudicazione dell’impianto a favore di \_\_\_\_\_.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Carbonia affida a \_\_\_\_\_ (di seguito denominato per brevità "**gestore**"), la gestione del "CAMPO DA CALCIO A 11 BACU ABIS". L’affidamento ha quali finalità principali:

- la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e la valorizzazione della funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo, dell’aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita;
- la promozione, in particolare, della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani;
- il mantenimento e il consolidamento della rilevanza sociale dell’impianto quale centro di aggregazione della comunità locale;
- la valorizzazione dell’associazionismo sportivo senza scopo di lucro espressione del territorio.

La gestione e l’uso dell’impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- valenza pubblica delle attività;
- massima fruibilità e funzionalità della struttura;
- salvaguardia del bene e delle sue dotazioni;
- riduzione progressiva degli oneri a carico del Comune di Carbonia e perseguimento dell’equilibrio economico della gestione.

In particolare l’impianto dovrà essere utilizzato e gestito in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.

In relazione a detta offerta, potranno essere previste variazioni, parziali e limitate, solo per motivate ragioni ed in accordo con l’Amministrazione comunale.

**Art. 2 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL’IMPIANTO**

L’impianto è ubicato presso il "Campo da calcio a 11 Bacu Abis", Carbonia.

L’impianto è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il gestore riconosce che l’impianto suddetto e le eventuali opere successive autorizzate e realizzate con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune, sono e saranno di esclusiva proprietà del

Comune stesso.

### **Art. 3 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

L'impianto è destinato alla promozione e all'esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- corsi e attività di avviamento al calcio e di promozione sportiva in genere, con particolare attenzione rivolta ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo;
- attività e iniziative sportive legate al calcio, sia amatoriali che agonistiche, compresa la partecipazione ai campionati.

L'utilizzo dell'impianto deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali. In particolare il gestore dovrà garantire l'utilizzo dell'impianto - compatibilmente con le proprie attività sportive - alle società e associazioni sportive dilettantistiche locali che praticano la disciplina sportiva del calcio, con priorità per l'attività sportiva giovanile fino ai 18 anni.

Le tariffe per le concessioni in uso dell'impianto sono stabilite e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, su proposta del gestore da presentare almeno 60 giorni prima dell'avvio della stagione sportiva.

Attualmente le tariffe sono definite secondo apposita deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe di cui sopra possono essere opportunamente ridotte in caso di utilizzo dell'impianto per più partite (da disputare in contemporanea su più campi oppure per più giornate consecutive o ancora in forma continuativa nel corso della stagione sportiva) oppure per allenamenti.

In particolare il gestore, a cui è rimessa la determinazione delle tariffe da applicare nei suddetti casi, dovrà agevolare l'utilizzo dell'impianto da parte delle realtà calcistiche locali eventualmente interessate, praticando le opportune facilitazioni economiche in relazione alla frequenza di utilizzo dell'impianto e/o nell'ambito di accordi di collaborazione più ampi.

E' comunque facoltà del gestore praticare, in via generale, tariffe ridotte rispetto a quelle suindicate, secondo criteri oggettivi e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Gli introiti derivanti dall'incasso delle tariffe, di cui il gestore potrà proporre periodicamente l'aggiornamento, sono di spettanza del gestore stesso, a parziale copertura delle spese di gestione.

L'impianto potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di iniziative e manifestazioni di natura extrasportiva ed in particolare di iniziative promozionali, ricreative, sociali, educative, aggregative, turistiche. Le manifestazioni potranno essere promosse e realizzate - previo nulla osta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni necessarie - sia dal gestore, sia da soggetti terzi.

Le eventuali tariffe a carico di tali soggetti per l'utilizzo dell'impianto a fini extrasportivi saranno definite autonomamente dal gestore e i relativi proventi saranno di spettanza dello stesso, a parziale copertura delle spese di gestione.

E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

### **Art. 4- ONERI A CARICO DEL GESTORE**

Il gestore si obbliga:

- a) a svolgere le attività nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alla norme in materia di sicurezza;
- b) a trasmettere annualmente al Comune di Carbonia la programmazione delle attività sportive ed extrasportive, secondo quanto previsto al successivo art. 8, punto 1);
- c) a coordinare le attività sportive da svolgere presso l'impianto e a tenere costantemente aggiornato il relativo calendario;
- d) a garantire, con oneri e spese a proprio carico:
  - la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue dotazioni;
  - il servizio di custodia, guardiania, vigilanza e controllo;- il servizio di pulizie;secondo quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione come sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- e) a gestire e a condurre correttamente gli impianti tecnologici e le caldaie, provvedendo agli interventi di manutenzione di cui alla precedente lettera d) ed effettuando i controlli periodici previsti dalla normativa vigente;
- f) a garantire la cura e la manutenzione di tutto quanto non espressamente contemplato, ma che costituisca di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
- g) a conservare scrupolosamente presso l'impianto la documentazione tecnica e manutentiva relativa alle tribune smontabili e, in caso di loro smontaggio per esigenze estranee al Comune di Carbonia, a farsi rilasciare da persona in possesso dei requisiti di legge, formale dichiarazione di corretto montaggio, da conservare anch'essa presso l'impianto insieme alla restante documentazione;
- h) ad effettuare gli interventi di adeguamento tecnico-impianistico richiesti dall'evolversi delle normative federali per lo svolgimento delle attività sportive praticabili presso l'impianto;
- i) a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendano necessari, segnalando

- tempestivamente eventi, guasti o situazioni di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Comune di Carbonia, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);
- j) ad osservare le prescrizioni ambientali di cui al successivo art. 5;
- k) a mettere a disposizione i beni e le attrezzature necessari al regolare funzionamento dell'impianto, ove lo stesso ne risulti sprovvisto;
- l) a gestire l'accesso dell'utenza e del pubblico nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle eventuali limitazioni poste dalle stesse;
- m) a concedere in uso l'impianto secondo quanto stabilito al precedente art. 3 e nel rispetto degli indirizzi e criteri ivi indicati;
- n) a riservare l'uso gratuito dell'impianto in favore del Comune, secondo quanto stabilito al successivo art. 11;
- o) a osservare e a far osservare all'utenza e ai soggetti terzi la massima diligenza e cura nell'utilizzo dell'impianto e delle sue dotazioni;
- p) a riscuotere le tariffe d'uso dell'impianto e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
- q) a gestire il punto ristoro per i frequentatori dell'impianto, introitando i relativi incassi a parziale copertura delle spese di gestione;
- r) a farsi carico di tutte le spese di gestione dell'impianto, comprese le spese per le utenze secondo quanto indicato al successivo art. 6;
- s) a svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle precedentemente indicate.
- Sono, altresì, a carico del gestore gli oneri relativi a:**
- t) acquisto ed installazione degli estintori portatili in numero adeguato (DM 18/03/1996 Art.20);
- u) messa in sicurezza delle prese degli scaldabagni ;
- v) verifica sugli impianti di messa a terra, sugli impianti di protezione scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici; le verifiche periodiche (DPR 462/01) sono effettuate dall'ASL oppure da organismi abilitati dal ministero (la periodicità di queste verifiche dipende dal tipo di impianto soggetto alla verifica stessa);
- w) acquisizione documentazione dal Coni (pareri e nulla osta) per l'utilizzo degli impianti per attività agonistiche ai sensi della normativa vigente;
- z) Redazione Attestazione di Prestazione Energetica prevista dal D.lgs. N°192 del 19.08.2005 e ss.mm.ii.

#### **Art. 5 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI**

Il gestore si impegna a prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione del centro sportivo, secondo quanto disposto dalle sottoelencate prescrizioni ambientali:

##### **RISORSA IDRICA:**

- nell'irrigazione delle aree verdi di pertinenza si dovranno adottare sistemi e modalità di distribuzione dell'acqua efficienti tali da ridurre i consumi e le perdite;
- per evitare la presenza e proliferazione delle zanzare in particolare della zanzara tigre verificare con cura che non siano presenti ristagni di acqua e nel caso provvedere alla loro completa eliminazione. Qualora i ristagni non siano eliminabili come nel caso dei pozzetti fognari trattarli periodicamente con prodotto larvicida o ricoprirli con rete metallica filtrante a maglia fine;
- chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
- informare gli utenti, anche attraverso l'apposizione di semplici cartelli, sull'uso appropriato dei servizi sanitari onde evitare spreco di acqua.

##### **RIFIUTI:**

- conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- sfalci o potature, qualora prodotti in quantità rilevanti, vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirate attraverso il servizio domiciliare;
- eventuali rifiuti ingombranti vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirati attraverso il servizio domiciliare.

##### **ENERGIA:**

- preferire la luce solare alla luce elettrica;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°) evitando di dimenticare le finestre aperte con i termosifoni accesi.

## **Art. 6 - CONSUMI ENERGETICI ED UTENZE**

Come indicato al precedente art. 4, lett. r), il gestore si obbliga al pagamento di tutte le utenze, provvedendo, a sua cura e spese, al cambio di intestazione dei contratti di fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque in tempo utile affinché il cambio di intestazione abbia decorrenza massima dal 1° ottobre 2018. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce inadempimento contrattuale ai sensi del successivo art. 20, comma 1, salvo che il fatto non sia imputabile a circostanze oggettive non dipendenti dalla volontà del gestore.

## **Art. 7 - PERSONALE**

Il gestore garantisce, a propria cura e spese, la presenza di personale, volontario o retribuito, dotato delle capacità e delle qualifiche necessarie per un'ottimale conduzione dell'impianto.

Detto personale intrattiene rapporti esclusivamente con il gestore, cui fanno capo tutti gli eventuali obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonché tutte le responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e di rispetto della relativa normativa.

Relativamente ai soggetti eventualmente impiegati a titolo di volontariato, è fatto obbligo al gestore di attivare le polizze assicurative per la responsabilità civile di cui al successivo art. 16 e di garantire inoltre idonea copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il gestore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto di gestione.

**Ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 04.03.2014 n.39 che introduce l'art. 25 bis nel D.P.R. 14/11/2002 n. 313, il gestore che intenda impiegare al lavoro personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è, altresì obbligato, a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.**

## **Art. 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI**

Il gestore si obbliga a presentare annualmente al Comune - Ufficio Sport:

1) la programmazione delle attività, sia sportive che extrasportive, da svolgersi all'interno dell'impianto. La programmazione deve essere presentata prima dell'avvio della stagione sportiva e comunque non oltre il 15 settembre di ogni anno;

2) una copia del bilancio consuntivo, entro un mese dalla sua approvazione;

3) una relazione consuntiva relativa:

- all'attività svolta;

- all'utenza che ha usufruito dell'impianto (suddivisa nelle diverse tipologie e con indicazione dei relativi dati numerici);

- alle tariffe applicate;

- agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati, con indicazione dei relativi costi;

- alle attività svolte in relazione alle prescrizioni ambientali di cui al precedente articolo 5;

- all'andamento economico-finanziario della gestione, con indicazione dettagliata, nel rispetto di criteri di veridicità e trasparenza, dei dati relativi alle entrate conseguite e alle spese sostenute. Il bilancio di gestione dell'impianto è da considerarsi pubblico e gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti sull'impianto stesso.

La relazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'annualità precedente (periodo giugno/maggio).

Il gestore inoltre è tenuto a trasmettere tempestivamente al Comune gli ulteriori dati e informazioni dallo stesso richiesti ai fini del monitoraggio e del controllo di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi pubblici erogati, nonché ai fini della trasmissione o rendicontazione, a scopo istituzionale, ad Enti e soggetti terzi.

## **Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune potrà sostenere l'attività di promozione allo sport e comunque l'attività a valenza socio-aggregativa realizzata dal gestore all'interno dell'impianto, mediante la concessione di un contributo economico da determinare annualmente sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione, delle attività programmate e delle disponibilità di bilancio..

Con riferimento al Campo sportivo di "Bacu Abis" (calcio a 11 e campo polivalente) sono a carico del Comune gli oneri relativi a:

- installazione della illuminazione e della segnaletica di emergenza ove mancante;

- adeguamento dei proiettori di illuminazione con un doppio attacco, uno normale e uno di sicurezza.

#### **Art. 10 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Gli interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dell'impianto potranno essere eseguiti direttamente dal gestore, che avrà così riconosciuta per sé la titolarità per richiedere i titoli autorizzatori eventualmente necessari e per svolgere le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al fine di eseguire i suddetti interventi, il gestore dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, corredata di un progetto tecnico composto da:

- relazione illustrativa-fotografica dello stato dei luoghi;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento da realizzare;
- elaborati grafici;
- preventivi di spesa redatti nella forma del computo metrico estimativo, contenente la descrizione delle lavorazioni ed i relativi costi. Il computo metrico dovrà inoltre prevedere le spese per gli incarichi tecnici necessari alla realizzazione dell'intervento (predisposizione documentazione tecnica preliminare, direzione lavori, responsabile della sicurezza, rilascio certificazioni ecc.).

Sulla base dell'incidenza dell'intervento, sarà possibile presentare solo alcuni dei documenti tecnici suindicati, secondo le indicazioni che verranno fornite dai competenti uffici comunali.

A seguito dell'esame della documentazione suddetta e delle necessarie valutazioni di funzionalità, convenienza e congruità economica, il Comune – Ufficio Sport - autorizzerà l'intervento.

Ottenuta l'autorizzazione comunale, il gestore potrà avviare i lavori nel momento in cui avrà attivato tutte le procedure necessarie, compresa la presentazione di eventuali titoli edilizi previsti dalla normativa vigente.

A conclusione dell'intervento, il gestore dovrà presentare:- le certificazioni dei materiali utilizzati, attestanti la conformità alle norme vigenti, e le certificazioni di conformità degli eventuali nuovi impianti realizzati o di quelli modificati, insieme ai relativi schemi grafici.

In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisi ed improcrastinabili, che comportino gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza o per l'integrità della struttura, o il fermo dell'impianto e la sospensione delle attività, il gestore potrà, previa tempestiva segnalazione al Comune ed ottenuta specifica autorizzazione, intervenire direttamente avvalendosi di ditte specializzate nel settore d'intervento e richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dei lavori realizzati e delle relative ragioni tecniche.

Come già indicato al precedente art. 2, tutte le opere e interventi realizzati dal gestore saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso, compresi gli eventuali interventi realizzati senza la preventiva autorizzazione comunale, che non potranno costituire elemento di pretesa o riconoscimento alcuno e che verranno inglobati dall'Amministrazione al termine della convenzione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioria a forte rilevanza strutturale eventualmente realizzati potranno determinare una variazione della durata della convenzione, con allungamento dei tempi da concordare fra le parti

#### **Art. 11 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE**

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto, a titolo gratuito, per un numero massimo di 10 giornate all'anno, per la realizzazione di manifestazioni organizzate direttamente o patrociniate, dandone informazione al gestore con congruo anticipo.

In tali giornate il gestore assicurerà, a propria cura e spese, tutti i servizi necessari al funzionamento ordinario dell'impianto (pulizie, utenze, custodia ecc.).

#### **Art. 12 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI**

Il gestore ha il diritto di esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo all'interno dell'impianto. I contenuti dei messaggi non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico. Le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità sono di spettanza del gestore, a parziale copertura delle spese di gestione dell'impianto.

Il gestore inoltre può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, introitando i relativi proventi.

#### **Art. 13 – DURATA**

La presente convenzione ha validità di tre anni e precisamente dal xx.xx.2018. al xx.xx.2021, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio su concorde volontà delle parti.

L'affidamento potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo affidatario. In caso di proroga, il gestore è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni contrattuali.

Alla scadenza dell'affidamento, o in caso di interruzione anticipata dello stesso, l'impianto dovrà essere riconsegnato nello stesso stato in cui è stato consegnato - fatto salvo il normale deterioramento dovuto

all'uso e gli interventi di miglioria e/o manutenzione straordinaria di cui al precedente art. 10 - e libero da persone e cose non di proprietà comunale.

Al momento della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

#### **Art. 14 - RAPPORTI ECONOMICI**

Il corrispettivo spettante al gestore per la gestione dell'impianto è costituito dal diritto di utilizzo dello stesso, con incasso di tutti i relativi proventi, ivi comprese:

- le entrate derivanti dalle tariffe di cui al precedente art. 3;
- le entrate derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e iniziative di carattere extrasportivo di cui al precedente art. 3;
- le entrate derivanti dalla gestione del punto ristoro di cui al precedente art. 4, lett. q);
- le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni di cui al precedente art. 12.

Tutte le entrate realizzate dovranno essere rendicontate all'interno della relazione di cui al precedente art. 8, punto 3.

Il Comune inoltre, in considerazione dell'onerosità complessiva della gestione e della rilevanza sociale dell'impianto, erogherà annualmente al gestore un contributo economico finalizzato a sostenere, in particolare, le spese per le utenze di acqua e gas, attualmente in carico all'Amministrazione secondo quanto indicato al precedente art. 6. L'importo di tale contributo è pari:

- per la prima annualità, ad € \_\_\_\_\_,00;
- per la seconda annualità, ad € \_\_\_\_\_,00 (contributo annualità precedente, ridotto del 5%, ovvero di € \_\_\_\_,00);
- per la terza annualità, ad € \_\_\_\_\_,00 (contributo annualità precedente ridotto di ulteriori € \_\_\_\_,00).

In caso di rinnovo, il contributo verrà ulteriormente ridotto di un importo pari ad € \_\_\_\_\_,00 per ciascuna annualità.

Il contributo verrà liquidato in un'unica soluzione, entro il 31 luglio di ogni anno (anni 2019, 2020 e 2021). Per quanto riguarda l'anno 2018, il contributo verrà liquidato previa volturazione dei contratti di fornitura di acqua e corrente e previa stipula formale della presente convenzione.

Iva: Ai sensi dell'art. 4, comma 7, D.P.R. 633/72, la soggettività Iva è esclusa a condizione che gli atti costitutivi o statuti, siano redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata e contengano le disposizioni previste dall'art. 148 e dall'art. 90, comma 18 della L. 298/2002:

- l'attività istituzionale risulta, quindi, esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, per cui si considera indetraibile, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 1 D.P.R. 633/72, l'imposta relativa agli acquisti di beni/servizi ad essa inerenti.
- si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi) riconducibili alla sfera commerciale.

Il trattamento fiscale dei proventi per gli affitti degli spazi all'interno dell'impianto ad altri enti associativi dovrà evitare di considerare come non commerciale un'attività che, invece, risulta svolta nell'esercizio d'impresa e che, pertanto, dovrà essere assoggettata ad Iva.

#### **Art. 15 – ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE**

Nel periodo di durata della convenzione, il Comune, nell'ambito dei propri programmi di sostegno e promozione dello sport, potrà concedere ulteriori contributi economici a sostegno delle spese di gestione dell'impianto, sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

#### **Art. 16 - DIVIETI**

E' fatto divieto di cedere a terzi la presente convenzione.

E' fatto altresì divieto di sub concedere a terzi la gestione dell'impianto.

#### **Art. 17 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla gestione e all'utilizzo dell'impianto, o per cause connesse o conseguenti, derivino al Comune di Carbonia o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del gestore.

Il gestore, a fronte dei rischi derivanti dalla gestione e utilizzo dell'impianto, ha l'obbligo di contrarre e di mantenere attiva per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro, compresi i volontari (RCO), con un massimale minimo di € 3.000.000,00 a sinistro.

Copia delle polizze stipulate dal gestore dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio delle attività.

La sottoscrizione delle polizze non esonera il gestore dalle proprie responsabilità, né dal rispondere, del tutto o in parte, di quanto non coperto dalle polizze stesse, avendo esse il solo scopo di ulteriore tutela.

Nel caso in cui i danni alle persone o alle cose fossero causati da soggetti diversi dal gestore, autorizzati all'utilizzo dell'impianto, il gestore si rivarrà nei confronti degli stessi.

#### **Art. 18 - CONTROLLI E VERIFICHE**

Il Comune di Carbonia si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sul corretto svolgimento delle attività. Tali verifiche verranno eseguite con le modalità ritenute più opportune, comprese visite e sopralluoghi presso l'impianto.

#### **Art. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI**

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di seguito indicate:

1. nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 250,00 per ogni caso accertato; in caso di recidiva la penale verrà raddoppiata;
2. nel caso di concessioni in uso dell'impianto non conformi ai criteri di cui al precedente art. 3: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
3. nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto al punto 1) del piano di conduzione tecnica allegato (ALLEGATO A): penale pari allo 0,5% giornaliero del valore dell'intervento, fino alla concorrenza massima del 10% del valore dell'intervento;
4. nel caso di omessa guardiania durante il funzionamento dell'impianto: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
5. nel caso in cui non venga data esecuzione alle attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza il consenso del Comune: penale da € 200,00 a € 1.500,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità;
6. nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato: penale da € 200,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Le penali verranno applicate tramite escussione della cauzione di cui al successivo art. 21, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo art. 21.

L'applicazione delle penali non esonera il gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

#### **Art. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO**

La convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, in caso di:

- utilizzo improprio dell'impianto;
- abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione dl Comune;
- mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 6, comma 3;
- mancato rispetto dei divieti di cui al precedente art. 16;
- violazione del Patto di Integrità di cui al successivo art. 23;
- accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale del gestore;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile per gravi e reiterati inadempimenti nello svolgimento delle attività;

per reiterati si intendono almeno tre episodi opportunamente contestati.

La risoluzione della convenzione comporta l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 21, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno derivante dalle inadempienze accertate e dalla cessazione anticipata della convenzione.

Il Comune qualora in fase di esecuzione contrattuale si verificano variazioni degli attuali presupposti generali e normativi aventi notevole e/o rilevante entità, o qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 180 giorni, da comunicarsi al gestore a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

#### **ART. 21 - CAUZIONI**

All'atto della sottoscrizione della convenzione, il gestore dovrà costituire una cauzione dell'importo minimo di € 10.000,00, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento e di danni agli impianti, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di escussione della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comune.

Le parti danno atto che la cauzione è stata regolarmente costituita prima della sottoscrizione della convenzione, mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_.

#### **Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il legale rappresentante del gestore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i propri dati e quelli del soggetto che rappresenta sono stati obbligatoriamente conferiti e che quelli eventuali conferiti in seguito:

- a) saranno trattati dal responsabile del procedimento anche con procedure informatizzate e solo nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione;
- b) potranno essere trasmessi agli altri Servizi dell'Ente ed agli altri soggetti solo nei limiti e nelle quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare personalmente o quale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 196/03. A tal fine il titolare del trattamento è il Comune di Carbonia, il Responsabile del trattamento è la Dirigente del Servizio IV.

#### **ART. 23 – PATTO DI INTEGRITA'**

Il gestore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, le norme contenute nel Patto di Integrità del Comune di Carbonia per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

#### **Art . 24 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione, compresi gli oneri tributari, sono a carico del gestore, che espressamente le assume.

#### **Art. 25 - CONTROVERSIE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e gestore, sia durante il periodo di durata della convenzione sia al termine della medesima, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 26 – RINVIO**

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

#### **Art. 27– ALLEGATI**

Si allegano materialmente, quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione:

ALLEGATO A: Piano di conduzione tecnica

.

PER IL GESTORE

PER IL COMUNE